

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<i>N. 20 data 10/07/2015</i> Classifica V.1.4	Oggetto: DEROGHE LIMITI SORGENTI SONORE SPETTACOLI E TRATTENIMENTI MUSICALI. ESTATE 2015.
--	---

### **IL SINDACO**

CONSIDERATO che le attività di spettacolo e di intrattenimento, in quanto prevalentemente svolte in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica, laddove esercitate all'aperto, ovvero laddove comportanti emissione sonore all'esterno dei locali dell'esercizio e protratte oltre certi limiti orari, non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono altresì suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

ATTESO in particolare che le recenti liberalizzazioni, riguardanti i pubblici esercizi, in materia di orari di chiusura e di autorizzazioni per lo svolgimento di trattenimenti pubblici, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica, soprattutto nelle zone della città dove si verifica una concentrazione di pubblici esercizi;

RITENUTO pertanto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne, soprattutto nei mesi estivi, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti con la necessità di vitalizzare la città attraverso l'intrattenimento e l'animazione;

ATTESTATO che le attività di intrattenimento contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti in genere all'interno dei locali, ponendosi come importante presupposto per l'ottimizzazione della proposta degli stessi;

CONSIDERATO di valorizzare il territorio nei suoi molteplici aspetti tutelando nel contempo il rispetto delle norme urbanistico-edilizie poste a difesa delle condizioni ambientali nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all'integrità psico-fisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;

VALUTATO come l'attività di spettacolo e di trattenimento debba considerarsi integrativa rispetto all'attività principale e quindi subordinata e complementare

ad essa e che la violazione alle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della stessa si configura quale abuso del titolo principale in relazione al quale è stata rilasciata specifica licenza di esercizio;

RILEVATO che la presente ordinanza è suscettibile di costituire anche fattore di concreta prevenzione all'inquinamento acustico ferma restando l'attività di vigilanza prevista dalla specifica legislazione in materia;

VISTO l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

RITENUTO di procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività di spettacoli e trattenimenti musicali in genere di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1675900 del 14.11.1997, avente per oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il Regolamento comunale recante norme in materia di inquinamento acustico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19.04.2000;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 97 del 24.03.2006, avente per oggetto "Classificazione acustica del territorio comunale", adottata in adeguamento alla L.R. n. 28/01 (art. 4, comma 4);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20.04.2007, avente per oggetto "Zonizzazione acustica del territorio comunale. Adeguamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2001. Approvazione definitiva";

VISTI gli articoli 16 e 23 della L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" e la esplicativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003;

PRESO ATTO dell'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 03.07.2015, finalizzato alla redazione, per la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale, del regolamento comunale conforme allo schema tipo regionale di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003, che disciplini i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio;

VISTA la L.R. 27/2009 recante "Testo Unico in materia di commercio", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 4 agosto 2011 n. 5 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le proprie ordinanze n. 48 del 15.06.2010, come modificata dall'ordinanza n. 31 del 21.04.2011, nonché la n. 22 del 24.02.2012;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

### **O R D I N A**

che vengano rispettati, nello svolgimento delle attività sotto riportate, i seguenti valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati dall'art. 2 della legge 447/95 e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003 e in relazione alla Classificazione acustica del territorio comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20.04.2007:

<b>tipo di manifestazione</b>	<b>periodo</b>	<b>orario</b>	<b>limiti</b>
<b>Spettacoli e trattenimenti musicali (piano bar, karaoke, orchestra, complesso e/o strumento musicale anche singolo, spettacolo dal vivo, luna park, cabaret) nonché l'utilizzo di sorgenti sonore fisse e mobili esercitate all'aperto</b>	<b>Dalla data della presente ordinanza al 31 agosto 2015</b>	fino alle ore 24.00	<b>Limite in facciata Laeq db(A) 70</b>
		dalle ore 24.00 alle ore 1.00	<b>Limite in facciata Laeq db(A) 60</b>
	<b>dall'1 al 30 settembre 2015</b>	fino alle ore 24.00	<b>Limite in facciata Laeq db(A) 70</b>
		dopo le ore 24.00	<b>Rispetto dei valori limite di emissione previsti dal Piano comunale di zonizzazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/1997</b>

Ai fini della presente ordinanza per sorgenti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fonoriproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora.

L'orario oltre la mezzanotte, nel periodo in cui è consentito lo svolgimento delle attività sopra riportate, si intende facente parte del giorno precedente.

Detti valori saranno valutati, secondo le normative vigenti, sulle facciate degli edifici con ambienti abitativi prospicienti all'area della manifestazione.

L'attività dovrà inoltre essere svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 48 del 15.06.2010, come modificata dall'ordinanza n. 31 del 21.04.2011, nonché nell'ordinanza sindacale n. 22 del 24.02.2012.

Al fine di contemperare le esigenze di tutela della quiete dei cittadini e della vivibilità delle aree urbane con quelle relative alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi e delle attività in oggetto, è fatto divieto nei trattenimenti musicali all'aperto di diffondere la voce amplificata di disc-jockey o vocalist nella fascia oraria successiva alle ore 01,00.

Per l'inosservanza di dette prescrizioni, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, si procederà all'applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive contemplate dalle norme sopra indicate di seguito sinteticamente rappresentate:

nel caso di accertato superamento sia del limite differenziale di immissione, che dei limiti di emissione e/o immissione, verranno adottati dai competenti Organi comunali provvedimenti comportanti l'inibitoria parziale o totale delle attività rumorose, la sospensione dell'utilizzo delle attrezzature/impianti rumorosi fino alla dimostrazione dell'avvenuta bonifica acustica atta a ricondurre l'attività al rispetto dei limiti acustici vigenti.

Cessano di avere effetto le ordinanze precedentemente emesse in materia oggetto del presente provvedimento.

La Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente atto.

Dispone inoltre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche secondo le modalità di cui al D. Leg.vo n.104 del 02.07.2010, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ricorso al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

per IL SINDACO  
Giovanni Gaspari  
IL VICE-SINDACO  
Eldo Fanini